



Atto Costitutivo

Del Sindacato U.S.L.I. Unione Sindacale Lavoratori Italiani

Repubblica Italiana

L'anno 2000 in questo giorno due del mese di Luglio in Mazara del Vallo in corso Vittorio Veneto al civico 192 si sono riuniti i Signori:

Denaro Vito nato a Mazara del Vallo il 25.02.1959 cf DNRVTI59B25F061Q
residente in Mazara del Vallo Via dei Petralta 8

Ratto Caterina nata a Mazara del Vallo il 21.09.1962 cf RTTCRN62P61F061Y
residente in Mazara del Vallo via R. Bacchelli 7

Giglio Caterina nata a Mazara del Vallo il 21.07.1937 cf GGLCRN37L61F061G
residente in Mazara del Vallo Via Fiumicino 3

Marino Antonio nato a Mazara del vallo il 11.11.1951 cf MRNNTN51S11F061E
residente in Mazara del vallo via G.Giusti 19

Faugiana Michele nato a Mazara del Vallo il 30/10/49 cf FGNMHL49R30F061R
residente in Mazara del vallo via U.Saba 11

Tutti di Cittadinanza italiana, e con piena capacità giuridica, come essi stessi dichiarano sotto la propria responsabilità, consapevoli che la legge Italiana punisce, che rende mendaci dichiarazioni,

Gli stessi convengono quanto segue:

1. E costituita fra loro presenti, e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dello statuto, infra allegato, un Associazione Sindacale avente la seguente denominazione : U.S.L.I. UNIONE SINDACALE LAVORATORI ITALIANI. Con sede nazionale in Mazara del Vallo corso Vittorio Veneto 192 .

to.

Fin qui in Mazara del vallo Il due del mese di luglio dell'anno 2000


Mario Catenina
Gigli Catenina
Raffaele Catenina
enote J. Co

Registrato a Marsala addì **7 LUG 2000**

al n. 1528 Serie 3° Vol. 24

Esatto L. 258.000 *Documenti in quindici di mille*
di cui L. _____ per trascrizione

IL DIRIGENTE
CAPO AREA SERVIZI AL CONTRIBUENTE
Dott. Salvatore Savalli



U.S.L.I.

Unione Sindacale Lavoratori Italiani

STATUTO

PARTE PRIMA

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Emblema - Scopi e Compiti – Adesione - Incompatibilità

ART.1- Costituzione - Denominazione - Sede e Durata

E' costituita l' "UNIONE SINDACALE LAVORATORI ITALIANI" denominata in sigla "U.S.L.I."

La U.S.L.I. è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni, di partiti e movimenti politici e si ispira ai principi fondamentali del Sindacalismo Libero Democratico Indipendente.

La denominazione della Confederazione ad ogni livello organizzativo è U.S.L.I. seguita dalla specificazione del territorio di riferimento.

La Sede Centrale è di norma a Roma.

La durata della U.S.L.I. è illimitata.

ART.2- Emblema

L'emblema della U.S.L.I. potrà essere riprodotto anche sulla tessera confederale, sulla carta intestata, nello Statuto, nelle pubblicazioni edite dalla Confederazione, etc. etc., è costituito:

Da una bandiera tricolore (italiana) con nel riquadro bianco la scritta U.S.L.I..

Unione
Sindacale
Lavoratori
Italiani

ART.3- Scopi e Compiti

La U.S.L.I. rappresenta i singoli iscritti e, su richiesta, le varie Associazioni di categoria.

La U.S.L.I., sulla base dei principi stabiliti al comma 2 dell'art. 1, intende realizzare le finalità intese a;

1) salvaguardare in generale gli interessi fondamentali del mondo del lavoro e della produzione, ed in particolare, gli interessi economici, professionali, culturali, sociali e morali di tutti i lavoratori, nello spirito dei seguenti diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana:

a) L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO;

b) la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle funzioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

c) tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, lingua, religione, opinione politica.

CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI

d) la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il DIRITTO AL LAVORO e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto;

e) la Repubblica TUTELA la SALUTE come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;

f) la Repubblica TUTELA il LAVORO in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori;

g) il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa, Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie retribuite e non può rinunziarvi;

h) la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore;

i) il lavoratore invalido o minorato ha diritto al collocamento obbligatorio secondo le norme di legge. La Repubblica tutela il lavoro dei minorati con speciali norme e garantisce ad essi parità di retribuzione;

l) ogni cittadino onabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di Infortunio ed Invalidità.

Gli INVALIDI ED I MINORATI HANNO DIRITTO ALL'EDUCAZIONE ED ALL'AVVIAMENTO PROFESSIONALE;

m) L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE E' LIBERA;

n) i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

2) Tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana secondo i principi cristiani contenuti nella dottrina sociale della Chiesa;

3) Elevare il tenore di vita dei lavoratori per combattere la miseria e per garantire lo sviluppo civile del Paese;

4) Garantire il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita;

5) Difendere la stabilità della occupazione per combattere le disastrose conseguenze della disoccupazione e garantire una maggiore giustizia sociale;

6) Riconoscere e garantire a tutti gli iscritti la libera manifestazione del proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione;

7) Garantire un miglioramento continuo delle condizioni nell'ambiente di lavoro;

8) Difendere l'autonomia della Confederazione per il libero esercizio della sua azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero: sindacato libero, autogestito dagli stessi lavoratori, indipendente da qualsiasi condizionamento esterno, sempre e comunque rispettoso dalle esigenze generali del Paese;

9) Rendere più intensi i vincoli e le reciproche conoscenze tra gli iscritti in un clima di sincera unione e solidarietà. Pertanto la Confederazione allo scopo di facilitare gli incontri tra i lavoratori appartenenti ai diversi settori, promuove manifestazioni culturali, ricreative e sportivi, nonché la gestione di colonie marine e montane.

Inoltre, la Confederazione, allo scopo di fornire agli iscritti una assistenza sempre maggiore, promuove la gestione di mense sociali, cooperative di lavoro, cooperative di consumo, cooperative per l'assegnazione di alloggi da parte delle Regioni, dello Stato o di qualsiasi altro Ente Pubblico e privato;

10) Creare, infine, nel nucleo familiare dei lavoratori, condizioni essenziali per assicurare alla famiglia una convivenza serena e dignitosa;

11) Promuove la costruzione, della "Sede Centrale" della U.S.L.I., allo scopo di assicurare ai Dirigenti sindacali una sede stabile, funzionale e decorosa;

12) Promuovere la costruzione o l'acquisto o la gestione di case di riposo per i lavoratori anziani;

13) Istituire centri di studio, a livello regionale e territoriale, gestiti dalla stessa Confederazione o da un Ente proprio, per l'aggiornamento e la formazione di operatori sindacali aperti in problemi giuridici, economici e sociali riguardanti le singole regioni.

ART.4- Adesione

Possono chiedere l'iscrizione alla U.S.L.I. tutti i cittadini italiani di ambo i sessi e di qualsiasi età che sono in attività di servizio o in quiescenza o disoccupati.

L'adesione alla U.S.L.I. comporta da parte dell'iscritto l'accettazione del presente Statuto e comporta il diritto alla tessera e l'obbligo della contribuzione da parte dei singoli iscritti secondo le norme e le modalità fissate dalla Segreteria Generale Confederale.

ART.5 - Incompatibilità

AL fine di realizzare la piena autonomia della U.S.L.I. sono stabilite le seguenti incompatibilità:

1) per quanto riguarda il rapporto tra sindacato e partito le incompatibilità si manifestano in presenza delle seguenti condizioni;

- essere membri di organismi decisionali o esecutivi del sindacato ed assumere o detenere contemporaneamente cariche di partito (a qualsiasi livello);
- avere incarichi esecutivi di segreteria nel sindacato e contemporaneamente assumere incarichi operativi nel partito.

Queste condizioni di incompatibilità sono esecutive a partire dal livello sindacale aziendale. In presenza di queste incompatibilità ci deve essere l'immediata rinuncia alle responsabilità di partito.

In alternativa c'è la decadenza automatica dalle cariche sindacali;

2) La carica di componente gli organi della Confederazione territoriale, Provinciale, Regionale e Nazionale e delle strutture e/o sindacati e/o Federazioni di categoria territoriale, Provinciale, Regionale e Nazionale è incompatibile con i mandati elettivi Parlamentari, di Consiglio (o Assemblea) Regionale, Provinciale e Comunale;

3) Nel caso in cui un Dirigente sindacale investito di incarico di cui sopra si presenti candidato alle elezioni per i mandati sopra elencati, si attua la clausola della decadenza dagli incarichi e sospensione dagli organismi.

Il periodo di sospensione deve essere differenziato in ragione della carica elettiva cui si è candidati e all'incarico ricoperto nell'organizzazione. L'indicazione particolareggiata dei periodi di sospensione viene demandata alla Segreteria Generale Confederale.

Le norme sopra indicate sono operanti con effetto immediato.

Sono ammesse in casi particolari deroghe espressamente autorizzate preventivamente a giudizio insindacabile della Segreteria Nazionale .

PARTE SECONDA

TITOLO I°

ART.6 - Struttura della U.S.L.I. Nazionale

Gli organi della U.S.L.I. Nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale Confederale;
- b) il Consiglio Generale Confederale;
- c) l' Esecutivo Centrale Confederale;
- d) la Segreteria Generale Confederale;
- e) il Collegio Confederale dei Proviviri;
- f) il Collegio Confederale dei Revisori dei Conti.

ART.7- Congresso Nazionale Confederale

Il massimo organo direttivo della U.S.L.I. cui spettano tutti i poteri deliberativi, ed il Congresso Nazionale Confederale.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare e discutere l'attività e l'azione futura del sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente e le mozioni scaturite dal dibattito congressuale;
- b) deliberare sulla strategia dell'organizzazione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Generale Confederale;
- d) eleggere il Collegio Nazionale Confederale dei Proviviri e il Collegio Nazionale Confederale dei Revisori dei Conti;
- e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto; le modifiche allo Statuto devono essere approvate dal Congresso con la Maggioranza dei 2/3 più 1 dei delegati partecipanti al Congresso;
- f) assumere e attribuire agli organi eletti i nuovi poteri stabiliti dallo Statuto;
- g) esaminare il rendiconto politico e finanziario della Confederazione.

ART.8- Convocazione Congresso Nazionale Confederale

Il Congresso viene tenuto ordinariamente ogni cinque anni ed in via straordinaria ogni qualvolta convocazione sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale Confederale.

La data, località, le modalità di partecipazione e l'ordine del giorno del Congresso, vengono fissati dal Consiglio Generale Confederale uscente almeno 90 giorni prima della sua effettuazione.

Il Consiglio Generale Confederale uscente fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione e al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai rispettivi Congressi Provinciali Confederali. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti uscenti del Consiglio Generale Confederale, del Collegio Nazionale Confederale dei Probiviri e del Collegio Nazionale Confederale dei Revisori dei Conti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato; la Segreteria Generale Nazionale Confederale, prima dei congressi delle strutture delle U.S.L.I. Provinciali, provvederà a comunicare l'attribuzione dei voti rappresentati e il numero dei delegati da eleggere per il Congresso Nazionale con il relativo valore delle deleghe piene e della eventuale frazione.

Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati tramite i delegati almeno il 50% più 1 degli iscritti.

Il Congresso, aperto da un componente del Consiglio Generale Confederale delegato dalla Segreteria Generale Nazionale Confederale, procede alle elezioni della Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

ART.9 - Consiglio Generale Confederale

Il Consiglio Generale della U.S.L.I. è composto da 21 componenti effettivi eletti dal Congresso Nazionale.

La composizione del Consiglio Generale Confederale dovrà essere espressiva del necessario equilibrio tra le realtà regionali assicurando la presenza di tutte le categorie rappresentate.

Il Consiglio Generale Confederale, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 presenti, può cooptare, fino ad un massimo del 15% dei componenti di tale organo, Dirigenti con diritto di voto.

Il Consiglio Generale Confederale, in caso di necessità di sostituzione di un componente effettivo, con deliberazione adottata a maggioranza del 50% più 1 dei presenti, può procedere alla sua sostituzione cooptando Dirigenti con diritto di voto.

ART.10- Compiti del Consiglio Generale Confederale

Il Consiglio Generale Confederale è l'organo di direzione della U.S.L.I. nel periodo che intercorre un congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale Confederale.

Sono suoi compiti particolari:

- a) eleggere il Segretario Generale Confederale e il Segretario Generale Confederale Aggiunto;
- b) eleggere su proposta del Segretario Generale Confederale, la Segreteria Generale Confederale, e l'Esecutivo Centrale Confederale;

- c) convocare il Congresso Nazionale Confederale e fissarne le modalità di svolgimento;
- d) definire con una apposita normativa la partecipazione ai Congressi della U.S.L.I.,
- e) verificare l'attività politica ed organizzativa delle strutture periferiche a tutti i livelli;
- f) approvare il bilancio annuale;
- g) deliberare, su proposta della Segreteria Generale Confederale, la misura della contribuzione associativa.
- h) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale.

Il Consiglio Generale Confederale ha facoltà di delegare all'Esecutivo Centrale Confederale le proprie competenze per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

ART.11 - Riunioni del Consiglio Generale Confederale

Il Consiglio Generale Confederale si riunisce, ordinariamente, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria o la maggioranza della stessa lo ritenga necessario oppure quando ne sia stata fatta richiesta da 1/3 dei componenti del Consiglio Generale Confederale.

Il Consiglio Generale Confederale è convocato dalla Segreteria Generale Confederale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi particolari previsti nel presente Statuto.

I componenti del Consiglio Generale Confederale che si assentano senza giustificato motivo per due riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti con le modalità previste al quarto comma dell'art. 9 del presente Statuto.

ART.12- Esecutivo Centrale Confederale - Composizione - Compiti

L'Esecutivo Centrale Confederale è strumento di governo dell'organizzazione e l'organo esecutivo incaricato, tra l'altro, dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Generale Confederale a cui risponde della propria attività.

L'esecutivo Centrale Confederale è eletto dal Consiglio Generale Confederale al proprio interno ed è composto da 13 componenti compresa la Segreteria Generale Confederale.

Sono suoi compiti particolari:

- a) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Generale Confederale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- b) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti alla U.S.L.I. a tutti i livelli (Aziendale, Territoriale, Provinciale, Regionale e Nazionale), con diritto di conferire tale delega, revocabile, alla Segreteria Generale Confederale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza;
- c) procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati della U.S.L.I., delle norme del presente Statuto ,nonché delle regole di corretta gestione amministrativa nominando, se necessario, dei Commissari ad acta.

Le gestioni straordinarie saranno attuate secondo le modalità di cui al presente Statuto.

ART.13 - Riunioni dell'Esecutivo Centrale Confederale

L'Esecutivo Centrale Confederale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria Generale Confederale lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo.

La convocazione è fatta dalla Segreteria Generale Confederale, che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto.

Le riunioni dell'Esecutivo sono valide quando sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi particolari specificatamente previsti dal presente Statuto.

I componenti dell'Esecutivo che si assentano, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Generale Confederale.

ART.14 - Segreteria Generale Confederale - Compiti - Composizione

La Segreteria Generale Confederale è l'organo esecutivo della U.S.L.I.. Essa provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Generale Confederale e dell'Esecutivo Centrale Confederale, assicura la gestione continuativa della U.S.L.I. e delibera su tutte le questioni secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ha facoltà di decidere le azioni disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti nei casi reputati di particolare urgenza, salvo ratifica dell'Esecutivo Centrale Confederale entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento.

Ha facoltà inoltre di procedere alle gestioni straordinarie delle strutture in tutti i casi reputati di particolare gravità ed urgenza, salvo ratifica dell'Esecutivo Centrale Confederale entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento.

La Segreteria Generale Confederale funziona collegialmente e provvede alla organizzazione e funzionamento di tutti i servizi nazionali e ne coordina l'attività nei vari campi.

La Segreteria Generale Confederale è composta da 10 componenti:

- 1) Segretario Generale Confederale;
- 2) Segretario generale Confederale Aggiunto;
- 3) Segretario Generale Confederale Organizzativo;
- 4) Segretario Generale Confederale Amministrativo;
- 5) Segretario Generale Confederale del settore Pubblico Impiego; (Statale – Enti Locali Scuola);
- 6) Segretario Generale Confederale del settore Sanità;
- 7) Segretario Generale Confederale del settore Pensionati; e invalidi
- 8) Segretario Generale Confederale del settore Commercio, Turismo, Agricoltura e Industria;
- 9) Segretario Generale Confederale del settore Servizi.

La Segreteria Generale Confederale ha facoltà di potere strutturare l'assetto della stessa, secondo le esigenze funzionali della Confederazione, nel rispetto del presente Statuto e previa ratifica del Consiglio Generale Confederale.

I componenti della Segreteria sono responsabili dei settori di lavoro ad essi affidati.

La Sede della Segreteria Generale Confederale può essere diversa dalla Sede Centrale di cui all'art.1 del presente Statuto.

ART.15 - Compiti del Segretario Generale Confederale

Il Segretario Generale Confederale coordina i lavori della Segreteria Generale con il supporto del Segretario Generale Confederale Aggiunto e rappresenta legalmente la U.S.L.I. Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza politica e legale della U.S.L.I. Nazionale è delegata al Segretario Generale Confederale Aggiunto.

Il Segretario Generale Confederale ha i seguenti compiti particolari:

- a) proporre l'elezione dei componenti la Segreteria Generale Confederale e dell'Esecutivo Centrale Confederale tra i membri del Consiglio Generale Confederale;
- b) nominare tutte quelle commissioni che ritiene utili per un efficace sviluppo della U.S.L.I.;
- c) convoca e presiede;
 - 1) il Consiglio Generale Confederale;
 - 2) l'Esecutivo Centrale Confederale;
 - 3) la Segreteria Generale Confederale.

I suddetti compiti possono essere assolti dal Segretario Generale Confederale Aggiunto.

ART.16 - Collegio Confederale dei Probiviri - Compiti - Composizione

Il Collegio Confederale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale Confederale.

Il Collegio è giudice sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza dell'Esecutivo Centrale Confederale e della Segreteria Generale Confederale.

Il Collegio inoltre giudica tutti i casi di competenza secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

La Sede del Collegio coincide con quella della Segreteria Generale Confederale.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli Organi Nazionali Confederali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente che è responsabile della convocazione, del funzionamento e delle procedure.

ART.17 - Confederale dei Revisori dei Conti - Compiti - Composizione

Il Collegio Confederale dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi ed è eletto dal Congresso Nazionale Confederale; il Congresso elegge altresì due componenti supplenti,

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche negli Organi Nazionali Confederali

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente che ne cura la convocazione e il funzionamento; della convocazione viene data comunicazione alla Segreteria Generale Confederale con congruo anticipo.

Le riunioni del Collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolarità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa della Segreteria Generale Confederale ed inoltre redige annualmente e presenta al Consiglio Generale Confederale, a completamento del rendiconto finanziario, una relazione sull'attività svolta.

Il Collegio infine presenta al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

E' compito del Consiglio Generale Confederale sostituire i componenti decaduti e/o dimissionari con i supplenti e, in mancanza, integrare il Collegio.

TITOLO II°

ART.17 - Organi Periferici della U.S.L.I.

Gli Organi Periferici della Confederazione sono:

- 1) il Segretario Regionale Confederale;
- 2) il Congresso Provinciale Confederale;
- 3) il Consiglio Provinciale Confederale;
- 4) l'Esecutivo Provinciale Confederale (qualora la sua costituzione sia deliberata dal Consiglio provinciale Confederale);
- 5) la Segreteria Provinciale Confederale.

ART.18 - Segretario Regionale Confederale

Il Segretario Regionale Confederale è nominato dalla Segreteria Generale Confederale tra i Segretari Provinciali Confederali della Regione di appartenenza.

Il Segretario Regionale Confederale coordina l'attività della Confederazione nella Regione.

Il Segretario Regionale Confederale nel caso di gravi violazioni delle norme del presente Statuto e nel caso di grave inefficienza della struttura Provinciale, propone all'Esecutivo Centrale Confederale e alla Segreteria Generale Confederale lo scioglimento d'urgenza degli Organi Provinciali e la nomina di Commissari ad acta..

Il Segretario Regionale Confederale, risponde del suo operato direttamente alla Segreteria Generale Confederale.

ART.19 - Congresso Provinciale Confederale

Il Congresso Provinciale Confederale è il massimo organo della Confederazione nella Provincia; il Congresso viene tenuto ordinariamente ogni cinque anni ed, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale Confederale.

Per potere partecipare al Congresso Provinciale Confederale occorre essere eletti in base alle norme attuative comunicate dalla Segreteria Generale Confederale.

Il Congresso Provinciale Confederale ha lo scopo di:

- a) esaminare e discutere l'attività del sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente;
- b) stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato nella Provincia, sulla base delle direttive impartite dagli organismi superiori e dalla Segreteria Generale Confederale;
- c) approvare la relazione sulla gestione finanziaria;
- d) eleggere il Consiglio Provinciale Confederale;
- e) eleggere, secondo le norme della U.S.L.I. Nazionale, i delegati per il Congresso Nazionale Confederale.

ART.20 - Consiglio Provinciale Confederale - Compiti - Composizione

Il Consiglio Provinciale Confederale è l'organo di direzione nella Provincia tra un Congresso e l'altro.

Elegge, al proprio interno, il Segretario Provinciale Confederale e, su proposta di questo, i componenti la Segreteria Provinciale; può eleggere altresì un Esecutivo Provinciale, ove necessita e previo apposita deliberazione della sua costituzione da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio Provinciale Confederale è costituito da un minimo di sette componenti fino a un massimo di ventuno, in relazione al numero degli iscritti rappresentati, eletti dal Congresso Provinciale Confederale.

Il Consiglio Provinciale Confederale si riunisce ordinariamente due volte l'anno, su convocazione del Segretario Provinciale Confederale e in via straordinaria, ogni qual volta il Segretario Provinciale Confederale ne ravvisi l'opportunità.

Art.21 - Esecutivo Provinciale Confederale - Compiti - Composizione

L'Esecutivo Provinciale Confederale, se costituito, è composto dalla Segreteria Provinciale Confederale e da un minimo di tre componenti eletti dal Consiglio Provinciale Confederale.

L'Esecutivo Provinciale Confederale ha il compito di supportare l'azione della Segreteria Provinciale Confederale.

Si riunisce ogni qual volta la Segreteria lo ritenga opportuno.

ART.22 - Segreteria - Segretario Provinciale Confederale

La Segreteria della U.S.L.I. Provinciale - eletta dal Consiglio Provinciale – è composta:

- 1) dal Segretario Provinciale Confederale;
- 2) dal Segretario Provinciale Aggiunto;
- 3) dal Segretario Provinciale Organizzativo;
- 4) dal Segretario Provinciale Amministrativo;
- 5) dal Segretario Provinciale Sindacale.

Il Segretario Provinciale Confederale rappresenta a tutti gli effetti di legge la Confederazione Provinciale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario Provinciale Confederale coordina i lavori della Segreteria, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e, ove costituito, l'Esecutivo Provinciale Confederale.

PARTE TERZA
TITOLO I°

ART.23 - Associazioni Federate Esterne

Le Associazioni di lavoratori locali o nazionali, che intendono aderire alla U.S.L.I., devono presentare domanda alla Segreteria Generale Confederale, accompagnata dallo Statuto e dall'elenco nominativo delle cariche sociali e degli iscritti. La Segreteria Generale Confederale decide sull'accoglimento o meno della domanda. Le Associazioni federate versano alla U.S.L.I. un contributo annuo in ragione dei propri iscritti. La misura dei contributi e le loro modalità dei loro versamenti sono di volta in volta stabilite dalla Segreteria Generale Confederale. Le Associazioni Federate, in caso di morosità, vengono dichiarate dimissionarie con deliberazione della Segreteria Generale Confederale.

Le Associazioni Federate perdono la loro adesione:

- a) per recesso;
- b) per radiazione adottata dalla Segreteria Generale della U.S.L.I..

Le Associazioni nazionali e locali federate indicano i loro Congressi a norma dei rispettivi Statuti. Il Segretario Generale Confederale ed i componenti della Segreteria Generale Confederale partecipano come osservatori ai loro congressi e possono essere chiamati dall'Assemblea Congressuale a presiedere i lavori dell'Assemblea stessa. Le Associazioni federate hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria Generale della U.S.L.I. le variazioni dello Statuto e dei loro organi direttivi nel termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Sono, inoltre tenuti a comunicare, alla fine di ogni anno, il numero dei propri iscritti.

L'adesione delle Associazioni federate è annuale e il pagamento del contributo annuale è obbligatorio anche in caso di recesso o radiazione. Le Associazioni federate hanno autonomia nella tutela dei loro particolari interessi, nel quadro delle direttive generali della U.S.L.I.. Problemi di carattere generale delle varie categorie di lavoro sono di competenza esclusiva della U.S.L.I. in caso di mancato adempimento delle norme del presente Statuto o di indegnità, la U.S.L.I. può adottare, a secondo della gravità del caso, a carico delle Associazioni federate, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto formulato dal Segretario Generale Confederale;
- b) espulsione deliberata dalla Segreteria Generale Confederale.

ART.24 - Associazioni Federe Interni

Le Associazioni federate interne sono le Federazioni Nazionali, la cui costituzione viene effettuata dalla Segreteria Generale Confederale.

Dette Federazioni hanno un'unica sigla denominata "U.S.L.I."

Il settore di appartenenza viene specificato per intero accanto alla sigla U.S.L.I..

Da quanto sopra si evince chiaramente che le Federazioni interne della U.S.L.I. avranno a seconda del settore di appartenenza, le seguenti denominazioni:

U.S.L.I. - STATALI
U.S.L.I. - PARASTATALI
U.S.L.I. - SCUOLA
U.S.L.I. - ENTI PUBBLICI
U.S.L.I. - ENTI LOCALI e così via,

Dette Federazioni fanno parte integrante della U.S.L.I..

In caso di controversie, scissioni o radiazioni, le sigle delle suddette Federazioni e i relativi Statuti continueranno a fare parte integrante della Confederazione. I Segretari Generali Nazionali delle Federazioni Interne sono membri di diritto a titolo consultivo del Consiglio Generale Confederale.

PARTE QUARTA

TITOLO 1°

ART.25 - Contributi Sindacali

I

contributi sindacali sono l'unica fonte di finanziamento e di autosufficienza della Confederazione.

La Segreteria Generale Confederale stabilisce annualmente l'ammontare dei contributi sindacali che sono obbligatori per tutti gli iscritti e per le Associazioni federate. Sulla base di tali contributi, la U.S.L.I. rilascerà la tessera Confederale che è obbligatoria per tutti gli associati, comunque aderenti alla U.S.L.I.. La tessera viene emessa dalla U.S.L.I. e nessuna organizzazione aderente può stampare esemplari sostitutivi. La tessera Confederale rappresenta l'unico documento valido per dimostrare la propria adesione all'organizzazione sindacale.

ART.26 – Obbligazioni

La Segreteria Generale Confederale ha la Facoltà di controllare la gestione finanziaria degli organi periferici in qualsiasi momento. La Segreteria Generale Confederale non assume alcuna responsabilità per le spese e gli impegni contratti dai componenti degli organi periferici o dalle Associazioni federate. Tutte le passività sono: a carico dei componenti degli Organi periferici, per l'attività sindacale svolta nella provincia; a carico dei componenti degli Organi centrali, per l'attività Nazionale svolta dalle Associazioni Federate.

La U.S.L.I. pertanto, in materia di spese, risponde sia di fronte ai terzi che di fronte all'Autorità Giudiziaria, soltanto delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Confederale pro-tempore.

La U.S.L.I. non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo da qualsiasi organizzazione.

E ciò a qualsiasi titolo, per qualsiasi sede e a qualsiasi livello.

Le organizzazioni di categoria e i Dirigenti che le rappresentano sono responsabili per gli impegni da essi direttamente assunti verso chicchessia e non possono, per qualsiasi titolo o causa, essere esonerati.

ART.27 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso soltanto il rimborso delle spese

autorizzate ed effettivamente sostenute. In deroga a quanto precede, saranno deliberate, dall'Esecutivo Centrale Confederale, speciali indennità per incarichi di particolare rilevanza ed impegno.

ART.28 - Agitazioni e Scioperi

Lo stato di agitazione sindacale può essere indetto in qualsiasi momento dagli organi periferici della Confederazione o dalle Associazioni federate. Lo sciopero generale può essere indetto soltanto dall'Esecutivo Centrale Confederale. Lo sciopero può essere proclamato quando è stata constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa sulle questioni che formano oggetto di vertenza. La U.S.L.I. è tenuta a darne comunicazione agli organi competenti dello Stato e all'eventuale controparte.

ART.29 - Associazioni Federate

Le Associazioni Federate locali e Nazionali, in sede di contrattazione, hanno l'obbligo di attenersi ai principi informativi stabiliti dalla U.S.L.I. e debbono, altresì, dare in tempo utile, alla Segreteria Generale Confederale, pronta ed esauriente informazione sulle rivendicazioni e sulle attività preliminari preludenti gli accordi per evitare che le soluzioni proposte non siano organiche e consone agli interessi della categoria.

Gli Statuti delle Associazioni Federate esterne aderente alla U.S.L.I. e delle Associazioni Federate interne, non possono contenere norme in contrasto con quelle del presente Statuto. Le norme contrastanti sono da considerare nulle a tutti gli effetti e sono sostituite di diritto da quelle dello Statuto della U.S.L.I..

ART.30 - Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti alla U.S.L.I. sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi Confederali e dagli organi delle Federazioni di categoria alle quali appartengono.

Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le modalità fissate nell'art.3 1.

ART.31 - Provvedimenti Disciplinari

L'iscritto alla U.S.L.I. resosi colpevole di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni;

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi;
- c) destituzione da eventuali cariche;
- d) Espulsione.

In caso di particolare gravità ed urgenza gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto in attesa di una definizione del provvedimento.

Gli Organi competenti all'azione disciplinare sono, in via ordinaria, l'Esecutivo Centrale Confederale e, nei casi di particolare urgenza, la Segreteria Generale Confederale.

L'iscritto ha la facoltà di ricorrere al Collegio Confederale dei Probiviri entro il termine massimo di quindici giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare comminatogli.

ART.32 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio della Confederazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Confederazione, a qualsiasi titolo pervenuti;
- b) dall'eccedenze annue delle entrate sulle uscite;
- c) dalle entrate straordinarie da parte dei soci sostenitori ed onorari.

La qualifica di socio sostenitore ed onorario può essere attribuita anche ad Enti.

I soci sostenitori ed onorari non hanno diritto al voto.

Soci sostenitori: sono tali tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, capaci di contribuire considerevolmente allo sviluppo e all'affermazione della vita della Confederazione.

Soci onorari: sono tali tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, benemerite nel campo della cultura, della politica e dell'arte che conferiscono alla Confederazione dignità e prestigio di particolare rilievo.

La Segreteria Generale Confederale può attribuire la qualifica di Presidente onorario, a livello Nazionale o periferico, a tutte quelle persone che sostengono lo sviluppo della U.S.L.I. conferendole prestigio di particolare rilievo.

ART.33 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 Marzo, il Segretario Generale Confederale Amministrativo cura la compilazione del rendiconto delle entrate e delle spese, che deve essere approvato dalla Segreteria Generale Confederale e trasmesso al Collegio Confederale dei Revisori dei Conti per i compiti a questo spettanti.

ART.34 - Intese con altre Organizzazioni Sindacali Autonome e Indipendenti

La Segreteria Generale Confederale è autorizzata a promuovere con altre Organizzazioni sindacali, che si ispirano ai principi di cui all' articolo 3 del presente Statuto, intese aggregative e/o consorzi con altre associazioni sindacali, dando anche vita a un nuovo soggetto sindacale giuridicamente certo.

Qualora si realizzino le condizioni di cui sopra, la Segreteria Generale Confederale sottoporrà le proposte al Consiglio Generale Confederale ed ai Segretari Provinciali e Regionali della Confederazione per le deliberazioni conseguenziali.

ART.35 - Scioglimento

Qualora si verifichi una crisi reputata grave ed insanabile per la Confederazione, il Consiglio Generale Confederale su parere della Segreteria Generale Confederale, può deliberare lo scioglimento della U.S.L.I. a seguito di referendum sottoposto ai Segretari Provinciali e Regionali della Confederazione. Deliberato lo scioglimento, il Consiglio Generale Confederale nomina un comitato di liquidatori composto da cinque membri.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Le attività sociali eventualmente residue dovranno essere destinate ad opere di beneficenza in favore dei lavoratori che perseguono finalità di carattere assistenziale e sociale e non di lucro.

ART.36 - Disposizioni Finali

La Segreteria Generale Confederale può deliberare la decadenza di qualsiasi carica nei confronti di coloro che siano risultati abitualmente assenti dalle sedute degli organi cui appartengono e procedere alla loro sostituzione.

ART.37 Patronato di Assistenza Sociale

L'U.S.L.I. può qualora ne ricorrano i presupposti promuovere un patronato di assistenza sociale o convenzionarsi con uno già esistente.

ART.38 - Addestramento Professionale

L'U.S.L.I. può qualora ne ricorrano i presupposti promuovere un ente di addestramento professionale o convenzionarsi per uno già esistente.

ART.39 Periodico della Confederazione

Il periodico della Confederazione U.S.L.I. è ¹¹L'Osservatorio Politico Sindacale.

ART.40 - Gestione Commissariale

La Segreteria Generale Confederale, nel caso di gravi inefficienze della struttura organizzativa della Confederazione e delle Federazioni a tutti i livelli, dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento dei vari organi e la nomina di Commissari ad acta. Il Commissario ad acta entro sei mesi, promuove la ricostituzione degli organi Statutari.

Fino a quando le cause che hanno determinato lo scioglimento dei vari organi non saranno cessate, la Gestione commissariale si intenderà automaticamente prorogata.

A seguito di Congresso cessa immediatamente la Gestione commissariale.

ART.41 - Corsi Professionali e Convegni di Studio

La U.S.L.I., allo scopo di migliorare l'assistenza sociale dei lavoratori:

- a) studia e propone agli organi competenti dello Stato una legislazione sociale sempre più rispondente al loro tenore di vita;
- b) diffonde fra i lavoratori, con appositi corsi, convegni, ecc., la conoscenza delle norme sull'addestramento professionale, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sulla rieducazione professionale degli infortunati, sul collocamento obbligatorio degli invalidi e, soprattutto, di quelle sulla legislazione sociale;
- c) assiste i lavoratori emigranti ed emigrati in tutte le loro necessità, promuovendo una legislazione adeguata in loro favore e creando degli appositi centri di assistenza in Italia e all'estero;

d) promuove e gestisce, direttamente o anche con un proprio ente, per conto dello Stato, dell'Ente Regione, di Enti Locali e di qualsiasi altro Ente assimilato, corsi per l'addestramento, e la riconversione professionali dei lavoratori e dei disoccupati, corsi popolari nonché l'apertura di cantieri scuola, come previsto dalle leggi vigenti;

e) svolge ed attua ogni altro incarico ad essa conferito, nell'ambito della previdenza e assistenza sociale e dal Ministero del Lavoro, da organizzazioni Statali o Parastatali, da Regioni, da Enti locali e da disposizioni di legge.